



# Istituto di Istruzione Superiore "Dionigi Scano" di Cagliari

**Settore Tecnologico, Indirizzi:** Meccanica, Meccatronica e Energia – Informatica e Telecomunicazioni

Trasporti e Logistica (*Costruzione del mezzo Aereo – Conduzione del mezzo Aereo*) – Costruzioni, Ambiente e Territorio (*CAT – Tecnologia del Legno nelle Costruzioni*)

Cod.Fisc. 92259010921 - Cod.Univoco 4A261A

Sito WEB: [iisdionigiscano.edu.it](http://iisdionigiscano.edu.it) Mail: [cais03100c@istruzione.it](mailto:cais03100c@istruzione.it) PEC: [cais03100c@pec.istruzione.it](mailto:cais03100c@pec.istruzione.it)

Sedi: "D. Scano" via Cesare Cabras - Monserrato; "O. Bacaredda" via Achille Grandi – Cagliari; "O. Bacaredda" via Bixio – Selargius

---

**Circolare n. 173 del 09/02/2023**

**Al personale docente**  
**All'utenza**  
**Ai genitori**  
**Alle RSU**  
**All'RLS**  
**Agli studenti**  
**Alla DSGA**  
**Al personale ATA**  
**Al Consiglio d'Istituto**  
**Al Sindaco del Comune di Monserrato**  
**Al Sindaco del Comune di Cagliari**  
**Al Comandante Stazione CC di Monserrato**  
**Al Comandante Stazione CC di Cagliari**  
**Al Sito web istituzionale**

**OGGETTO: Sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica.**

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Regolamento Generale della Protezione dei Dati (GDPR) UE 2016/679;

**VISTO** il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 1° gennaio 2004 - (codice privacy) così come modificato dal D. Lgs 10.8.2018 n.101 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679

**RILEVATO** che Il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione, deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi ed alle necessità concrete);

**VISTO** il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione "del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

**VISTA** la FAQ del Garante V. 1.0 del dicembre 2020 in tema di videosorveglianza e protezione dei dati personali.

**VISTO** il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d. "decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;

---

**VISTE** le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29.1.2020 dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB);

**PRESO ATTO** del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) 4.3. Istituti scolastici;

**VISTE** le norme dello statuto dei lavoratori L.300/70;

**RILEVATO** che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso Istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;

**VISTO** il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)", adottato l'11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e la guida del Garante della Privacy "La privacy tra i banchi di scuola";

**VISTO** il Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell'8 maggio 2013;

**CONSIDERATO** che:

- a) come affermato dal Parere n. 2/2009 citato, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati "... se necessari e se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi...";
- b) nel caso specifico, documentalmente riscontrabile, la scuola opera in un contesto ambientale "difficile", vi sono stati precedenti episodi di effrazione notturna, in particolare con accessi attraverso le scale di sicurezza esterne con conseguenti danneggiamenti alle porte ed atti vandalici, anche sui muri dell'edificio e lungo la recinzione, che hanno dimostrato che misure definite potenzialmente meno invasive sono state oggettivamente insufficienti, anche tenuto conto delle dimensioni particolarmente estese della struttura scolastica;
- c) ma ancora, si rappresenta, di estrema importanza, che l'edificio scolastico di via Cesare Cabras a Monserrato ha una porta principale di accesso e 41 uscite di sicurezza, (38 per la scuola e 3 per la palestra) e che l'ingresso e la relativa postazione dei collaboratori scolastici in organico consentono una osservazione parziale e limitata alla porta principale, rimanendo completamente privo di controllo tutto il perimetro con i suoi 14 accessi di sicurezza, tutti apribili a spinta dall'interno. In tale situazione appare opportuno prevenire problemi di sicurezza (finalità diversa da quella della tutela della proprietà da atti vandalici e parimenti meritevole di tutela) rispetto al possibile ingresso di estranei;
- d) appaiono, pertanto, sussistenti tutti i requisiti che impone la normativa e, nello specifico, quelli di necessità e proporzionalità con riguardo al sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini, durante l'intero arco della giornata, all'entrata e all'uscita della scuola e negli spazi in cui possono circolare persone esterne alla popolazione scolastica; operando in tal modo, infatti, è possibile garantire la sicurezza nei confronti di minacce esterne, provenienti da soggetti non facenti parte della popolazione scolastica. Al riguardo il sistema di videosorveglianza viene conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, e in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

**PRESO ATTO** dell'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004;

**CONSIDERATO** che l'informativa "minima" viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;

**CONSIDERATO** che il medesimo "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" stabilisce all'art. 3.5 che le ragioni delle scelte, richiamate negli articoli precedenti del medesimo provvedimento generale sulla videosorveglianza", inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, "devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso";

**VISTE** le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità personale e dell'immagine;

**VISTO** che nei plessi di via Cesare Cabras a Monserrato e via Achille Grandi a Cagliari dell'Istituto si tengono sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano e su tutti i piani, molteplici attività che vedono coinvolti studenti e non, per cui non è possibile attivare la vigilanza costante da parte dei collaboratori scolastici in organico in tutte le aree degli edifici;

---

## INFORMA

che a far data dal **13 FEBBRAIO 2023**, presso la sede di via Cesare Cabras a Monserrato (CA) e via Achille Grandi a Cagliari, sarà funzionante un sistema di videosorveglianza.

L'impianto di Monserrato prevede il monitoraggio mediante 10 telecamere in aree perimetrali esterne e 14 interne in corrispondenza di tutte le porte di emergenza al piano terra e dei vani scala.

L'impianto di Cagliari prevede il monitoraggio mediante 5 telecamere in aree perimetrali esterne.

Le telecamere, sono segnalate da appositi cartelli, posizionati nelle vicinanze dei luoghi ripresi ed entrano in funzione solo in orari in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio.

Le immagini vengono conservate in un server limitatamente nel tempo (cancellazione dopo 72 ore). In caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o danneggiamenti le immagini vengono messe a disposizione di polizia e autorità giudiziaria.

Le immagini registrate saranno visionabili solo dal Titolare del trattamento dei dati dell'I.I.S. "Dionigi Scano" e, laddove se ne presentasse la necessità dalle persone incaricate dal titolare del trattamento.

Agli interessati identificabili saranno assicurati i diritti nel rispetto dei limiti di legge.

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica attraverso:

- a) la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'I.I.S. "Dionigi Scano", del presente provvedimento;
- b) la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'I.I.S. "Dionigi Scano" del regolamento per la videosorveglianza approvato dal Consiglio di Istituto in data 01/07/2022;
- c) l'installazione di cartelli identificativi delle aree sorvegliate.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Miriam Sebastiana Etzo**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993